

REGOLAMENTO PER I VIAGGI E LE USCITE D'ISTRUZIONE

(Testo approvato nella seduta del Consiglio d'Istituto del 16 ottobre 2009)

Art. 1. La scuola considera i viaggi e le uscite d'istruzione parte integrante dell'offerta formativa e momenti importanti di conoscenza, comunicazione e socializzazione.

Art. 2. Le classi ed ogni alunno hanno a disposizione per i **viaggi d'istruzione**, nel corso dell'anno scolastico, un massimo di giorni sei (6). L'attività motoria sulla neve è assimilata ai viaggi d'istruzione e deve di conseguenza seguire le stesse procedure.

Le attività nell'arco della giornata (uscite d'istruzione e lezioni fuori sede) sono da considerarsi a tutti gli effetti attività didattica; tutti gli alunni d'ogni classe coinvolta nell'uscita sono tenuti a parteciparvi e gli alunni assenti dovranno giustificare l'assenza.

Per la sola partecipazione a **concorsi e/o manifestazioni** cui la scuola ha dato la propria adesione che coinvolgano una o più classi dell'Istituto è consentita la partecipazione di un numero massimo pari al 20% degli alunni di ciascuna classe coinvolta o l'intera classe se è l'unica partecipante; sono previsti per tali partecipazioni fino ad un massimo di sei (6) giorni per alunno. Quest'ultima fattispecie è assimilata alle uscite d'istruzione e ne segue l'iter procedurale.

Art. 3. Tutti i viaggi d'istruzione devono, di norma, svolgersi in una stessa settimana dell'anno scolastico, in linea di massima la seconda settimana di marzo. Riguardo l'attività motoria sulla neve, di norma, si deve svolgere nella II° e III° settimana di gennaio, essendo questo periodo bassa stagione e con un innevamento ottimanale. Il Collegio dei Docenti individuerà annualmente, all'interno del Piano annuale delle attività, la settimana nella quale svolgere i viaggi d'istruzione. Il Collegio dei Docenti decide inoltre che solo le classi quinte possano partecipare a viaggi di istruzione della durata massima di sei giorni, mentre le classi terze e quarte potranno partecipare a viaggi di istruzione della durata massima di 4 giorni. Solo in casi particolari, le cui motivazioni saranno valutate prima dal Consiglio di Classe e poi dal Consiglio d'Istituto, sarà possibile derogare a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 4. Il Collegio dei Docenti assegna annualmente ad una Funzione strumentale o ad un'apposita commissione il compito di supportare il Consiglio d'Istituto e il Dirigente Scolastico per la stesura dei Bandi di gara, effettuare la valutazione delle offerte pervenute dalle Agenzie di viaggio, individuare e condividere con il DS, con proposta motivata, l'Agenzia cui affidare il viaggio stesso.

Art. 5. Stante la natura d'iniziativa complementari all'attività didattica dei viaggi d'istruzione è auspicabile che tutti gli alunni d'ogni classe coinvolta partecipino al viaggio stesso. Nessun alunno potrà essere escluso dal viaggio o dalle uscite d'istruzione per ragioni di carattere economico. Proprio per aiutare alunni in difficoltà economiche verrà creato un Fondo di solidarietà facendo versare 10 euro in più rispetto al costo del viaggio a tutti coloro che partecipano al viaggio di istruzione. Se tale fondo non verrà utilizzato i soldi potranno essere usati dagli studenti in altre occasioni. Gli studenti che chiederanno il contributo devono presentare il modello ISE. Il Consiglio d'Istituto stabilisce che per le classi V il viaggio d'istruzione non possa precedere un costo superiore a Euro 400 e 280 Euro per i viaggi delle classi III e IV. Per le classi del biennio sono previsti viaggi di istruzione di due giorni per un ammontare massimo di 200 euro. Tale cifra deve essere comprensiva del trattamento di mezza pensione, degli ingressi a musei, mostre e monumenti (restano esclusi pranzi, bevande ai pasti e spese personali ed eventuali eccezioni). Il Consiglio d'Istituto stabilisce che per ognuno dei 4 giorni previsti per le uscite d'istruzione non possa prevedersi una spesa superiore ai 40 Euro, salvo accesso ad attività particolari. Eventuali variazioni in fase di definizione del viaggio d'istruzione saranno accettabili nell'ordine del 10%.

I viaggi d'istruzione di un solo giorno possono essere fatti fino ai primi di maggio dopo l'approvazione del Consiglio di Classe.

- Art. 6.** Un viaggio d'istruzione potrà aver luogo soltanto se, per ciascuna classe coinvolta, aderisce all'iniziativa almeno i 2/3 degli alunni della classe. Ogni consiglio di classe deve inserire nella Programmazione d'inizio anno tutti i Programmi relativi ad uscite e viaggi d'istruzione previsti per l'intero anno scolastico. Solo per le uscite d'istruzione di un solo giorno collegate ad eventi non già programmati al momento della stesura della Programmazione d'inizio anno, i relativi Programmi potranno essere valutati ed eventualmente approvati dal Consiglio di Classe in una seduta successiva.
- Art. 7.** Solo per le uscite d'istruzione di un solo giorno collegate ad eventi non già programmati al momento della stesura della Programmazione d'inizio anno, i relativi Programmi potranno essere valutati ed eventualmente approvati dal Consiglio di Classe in una seduta successiva o demandati alla valutazione del Dirigente Scolastico.
- Art. 8.** I Programmi relativi a viaggi ed uscite d'istruzione potranno essere proposti al Consiglio di Classe da uno o più docenti del Consiglio di Classe stesso e dovranno contenere:
- A) L'individuazione della meta motivata in base ad obiettivi didattico-educativi di una o più discipline o agli obiettivi trasversali individuati dal Consiglio di Classe.
 - B) Il Programma preventivo dettagliato del viaggio o dell'uscita d'istruzione. Tale Programma preventivo più dettagliato possibile, dovrà contenere, per ogni giorno in cui si articola l'iniziativa, i luoghi (mostre, musei, monumenti, evidenze architettoniche e/o ambientali, ecc.) che s'intendono visitare. Il Programma preventivo dovrà esplicitamente riportare se sono previste attività, ed eventualmente specificare quali, successive alla cena. Il Programma preventivo dovrà fare parte integrante del bando di gara per l'individuazione dell'Agenzia di viaggi cui affidare il servizio.
 - C) L'individuazione dei docenti accompagnatori effettivi e supplente per il viaggio d'istruzione e per ciascuna uscita d'istruzione. Se l'iniziativa interessa un'unica classe o coinvolga comunque alunni minorenni sono necessari sempre almeno 2 (due) docenti accompagnatori. È necessario un docente accompagnatore aggiuntivo in caso di presenza di uno o due alunni in situazione di handicap certificato. Negli altri casi è necessario un docente accompagnatore ogni 15 (quindici) partecipanti, tale corrispondenza deve essere garantita indipendentemente dalla classe di appartenenza. È sempre necessario individuare un docente accompagnatore supplente. Gli accompagnatori devono essere docenti e devono di norma essere scelti all'interno del Consiglio di Classe che programma il viaggio o l'uscita d'istruzione. In qualsiasi momento venga a mancare il numero di docenti accompagnatori riportato in precedenza, il viaggio o l'uscita d'istruzione è annullata.
- Art. 9.** Ogni singolo viaggio d'istruzione non può prevedere di norma la partecipazione di più di 100 tra alunni e docenti accompagnatori. Nel caso in cui più classi scelgano la stessa meta, fino a superare la metà dei partecipanti sopra detto, dovranno essere organizzati due viaggi che possono prevedere la stessa meta ma avere programmi giornalieri diversi e *hotel in cui soggiornare diversi*. Qualsiasi viaggio d'istruzione che coinvolga trasversalmente più classi dell'Istituto dovrà prevedere la partecipazione di almeno 20 alunni.
- Art. 10.** Di norma ogni docente può partecipare a viaggi d'istruzione di più giorni fino ad un massimo di sei (6) giorni, uscite d'istruzione/lezione fuori sede di un giorno fino ad un massimo di quattro (4), viaggi per partecipazione a concorsi e/o manifestazioni cui la scuola ha dato la propria adesione fino ad un massimo di sei (6) giorni per garantire un ordinato svolgimento delle attività didattiche.

Art. 11. La Funzione Strumentale o la commissione apposita di cui all'Art.4 provvede ad uniformare, se necessario, eventuali Programmi preventivi diversi relativi alla stessa meta. I Docenti accompagnatori provvedono a consegnare il Programma preventivo ad alunni e genitori.

Art. 12. Le adesioni al viaggio d'istruzione vanno acquisite, da parte dei Docenti accompagnatori, in forma scritta previa sottoscrizione da parte dei genitori dell'alunno del Programma preventivo di cui all'Art. 11 e versamento della quota di adesione di cui all'Art. 14. L'attestazione scritta che per quanto riguarda il numero di adesioni sia rispettato quanto previsto dall'Art. 6 è trasmessa dai Docenti accompagnatori alla Funzione Strumentale o alla commissione di cui all'Art.4.

Art. 13. La Funzione Strumentale o la commissione apposita di cui all'Art.4 provvede a stilare per ciascun viaggio d'istruzione un Bando di gara da inviare alle Agenzie di viaggio. Nel Bando deve essere riportato:

- 1) Il Programma preventivo di cui all'Art. 11.
- 2) Il numero complessivo degli alunni e dei docenti accompagnatori partecipanti al viaggio.
- 3) La classificazione dello o degli alberghi in cui si vuole soggiornare, classificazione individuata in base al numero di stelle dell'albergo stesso.
- 4) L'ubicazione di massima dello o degli alberghi in cui si vuole soggiornare, ubicazione individuata a partire dalla mappa della città o delle città che saranno visitate nel corso del viaggio d'istruzione.
- 5) Il tipo di trattamento che si desidera (pensione completa, mezza pensione, colazione, ecc.).
- 6) La richiesta che ogni offerta specifichi dettagliatamente tutte le spese prevedibili che i partecipanti dovranno sostenere per la completa attuazione del Programma allegato al Bando (trasporto, pernottamento e vitto, cauzione alberghi).
- 7) L'annuncio che il non rispetto anche di uno solo dei punti precedenti porta automaticamente all'esclusione dalla gara del proponente.
- 8) La data entro la quale gli organismi competenti effettuata la scelta potranno confermare l'ordine.

Art. 14. All'atto dell'adesione, gli alunni devono versare sul Conto Corrente Postale dell'Istituto una quota pari al costo preventivato dalla Funzione strumentale per i viaggi o le uscite d'istruzione. Tale quota di adesione è da considerarsi come acconto del costo complessivo dell'iniziativa e sarà restituito solo nel caso in cui il viaggio o l'uscita d'istruzione non abbiano, per qualsiasi ragione, luogo, salvo le penali eventualmente da pagare. IL saldo verrà versato 30 giorni prima della partenza.

Art. 15. Le procedure per la gara sono assimilate a quelle in vigore per l'acquisto di beni e servizi da parte dell'Istituto. La richiesta di preventivi deve essere inviata ad almeno tre agenzie di viaggio presenti sul territorio ed individuate dalla Commissione o dalla Funzione Strumentale. La Commissione o la Funzione Strumentale provvede, per ciascun viaggio d'istruzione, a:

- Stilare una tabella comparativa delle offerte pervenute (numero minimo tre).
- Stilare una relazione nella quale propone, motivando la scelta fatta, l'Agenzia di viaggio cui affidare il viaggio stesso.
- Stilare il Programma finale del viaggio d'istruzione, aggiungendo al Programma preventivo di cui all'Art. 11 le informazioni relative ai punti dal 2 al 6 del Bando di

- Gara di cui all'Art. 13 così come offerti dall'Agenzia di Viaggio alla quale si propone di aggiudicare la gara. Particolare cura dovrà essere posta nel dettagliare sia il tipo di trattamento alberghiero sia i costi che dovranno essere sostenuti dai partecipanti.

Nelle procedure della valutazione delle offerte il Dirigente Scolastico sarà coadiuvato dalla giunta esecutiva e/o dalla Funzione Strumentale

Art. 16. Il consiglio d'istituto decide se:

- a) valutare le offerte pervenute e tutto quanto previsto dall'articolo 15 in sede di Consiglio
- b) fornire al Dirigente Scolastico criteri con cui svolgere l'attività negoziale ed effettuare autonomamente la scelta

Art. 17. Il Programma finale approvato di cui all'Art. 15 , con l'aggiunta di un campo dove inserire un numero telefonico al quale contattare la famiglia in caso di necessità, dovrà essere consegnato, a cura del docente accompagnatore del viaggio d'istruzione, a ciascun alunno che dovrà provvedere a farlo firmare per accettazione ai genitori ed a riconsegnarlo al docente. In tale documento i genitori dovranno indicare eventuali problemi di salute dell'alunno ed eventuali medicine di cui l'alunno fa uso. La mancata riconsegna del Programma finale firmato comporta l'esclusione dell'alunno dal viaggio d'istruzione.

Art. 18. Alla partenza del viaggio d'istruzione, I docenti accompagnatori devono portare con sé un modello per la denuncia di infortunio, l'elenco dei numeri telefonici e di fax della scuola e di posta elettronica, il numero di cellulare del Dirigente Scolastico o di un suo delegato, il recapito telefonico fornito dalla famiglia di ciascun alunno partecipante al viaggio stesso. L'Istituto mette a disposizione per ogni classe che partecipa al viaggio d'istruzione una scheda telefonica che potrà essere utilizzata dai Docenti accompagnatori per comunicazioni con la scuola o con le famiglie.

Art. 19. Stante la natura di iniziative complementari all'attività didattica dei viaggi d'istruzione, durante il loro svolgimento vigono, per quanto compatibili, le stesse norme che regolano le attività didattiche. Gli alunni dovranno tenere durante tutto il viaggio un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose. Gli accompagnatori riprenderanno e, nel caso, proporranno sanzioni disciplinari al ritorno dal viaggio in presenza di comportamenti scorretti o irrispettosi delle persone e/o delle cose da parte degli studenti.

Art. 20. Tutti i docenti accompagnatori al rientro dal viaggio d'istruzione compilano la scheda relativa alla classe accompagnata nel Registro delle uscite. Il Coordinatore del viaggio di istruzione relazionerà al Dirigente Scolastico o alla Funzione strumentale sugli aspetti organizzativi , in particolare dovranno confrontare i servizi avuti con quelli offerti nel preventivo dell'Agenzia aggiudicataria ed esplicitamente dare atto se il trattamento avuto sia stato conforme o meno con quello offerto dall'agenzia nel preventivo.

Art. 21. Nel caso dalla relazione di cui al punto precedente emergano gravi difformità tra i servizi offerti dall'Agenzia nel preventivo e quelli realmente ottenuti da alunni ed accompagnatori, il Consiglio d'Istituto può decretare l'esclusione dell'Agenzia stessa da tutte le gare per quello e per i successivi tre anni scolastici.

Art. 22. Non seguono questo regolamento viaggi che riguardano progetti particolari oppure le uscite di alunni che hanno ricevuto menzioni e sono coinvolti in iniziative esterne alla scuola. Questi alunni potranno attingere, in caso di bisogno, al fondo di solidarietà.